

**STATUTO
ASSOCIAZIONE**

**"FILARMONICA BANDA CITTA' DI RIMINI - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"**

Capo I - Disposizioni generali introduttive

Art. 1 – Costituzione e legge di riferimento

E' costituita un'associazione denominata "FILARMONICA BANDA CITTA' DI RIMINI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "BANDA CITTA' DI RIMINI - APS - ETS".

Ai fini dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore ed in conformità al Codice del Terzo Settore verrà utilizzata la denominazione "FILARMONICA BANDA CITTA' DI RIMINI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in sigla "BANDA CITTA' DI RIMINI APS".

L'associazione ha sede in Rimini. La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria e può essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. Con decisione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

L'associazione è regolata dal Codice del Terzo Settore (CTS, D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, in particolare artt. 35 e 36), dal Codice civile e dalla Legge in genere, nonché dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti approvati internamente. L'associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti obbligatori imposti dalla normativa di riferimento.

Art. 2 – Principi e natura

Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, secondo quanto previsto dalla Legge 106/2016 e dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L'associazione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, al perseguimento del bene comune, in particolare incoraggia lo sviluppo della persona e delle relazioni sociali, agevolando l'integrazione sociale anche di giovani, minori e persone appartenenti a categorie svantaggiate.

L'associazione è apolitica ed apartitica, al contrario non è un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'adesione all'associazione è libera, senza discriminazione di sesso, religione, razza, condizioni sociali ed economiche.

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche, si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 3 – Scopo e attività

L'associazione, in conformità con l'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017, esercita e organizza in via principale le seguenti attività di

interesse generale:

- lettera i) - "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";
- lettera d) – “educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;
- lettera l) – “formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa”.

L'associazione, coerentemente con le suddette attività di interesse generale, nel rispetto della legge, dei principi, dei regolamenti, nonché nel rispetto del presente statuto e delle istituzioni a cui appartiene, si propone di svolgere, promuovere, favorire, sviluppare, insegnare e diffondere la musica, l'attività musicale, la cultura musicale, in particolare bandistica, ed altre attività artistiche, culturali e ricreative come la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale, paesaggistico e del territorio in generale. L'associazione, in conformità a norme e regolamenti, potrà raggiungere i suoi scopi attraverso qualsiasi modalità, come ad esempio:

- la creazione, l'esecuzione, la realizzazione, la partecipazione, la formazione, l'organizzazione e la gestione di concerti, spettacoli, intrattenimenti, raduni, marce, rassegne, mostre, sfilate, processioni, corsi, scuole, seminari ed ogni altra tipologia di attività, evento e progetto;
- la creazione, la gestione e lo sviluppo di una Banda Musicale, nonché in via residuale di cori, orchestre ed altri gruppi o complessi musicali;
- la creazione, la cura, la produzione, la stampa, la diffusione, l'edizione, la distribuzione, con qualsiasi mezzo, di testi, libri, riviste, composizioni, filmati, cd ed altri contenuti assimilati fruibili in qualsiasi modo, inclusi internet, web ed altri media o strumenti messi a disposizione dall'innovazione tecnologica;
- la ricerca, la selezione, la collaborazione, la formazione e la gestione di educatori, insegnanti, maestri, direttori, musicisti, cantanti, collaboratori tecnici ed altre figure ed enti in genere che possano condividere e mettere a disposizione le proprie competenze al servizio dell'associazione, delle scuole e della comunità per la realizzazione di attività e progetti formativi o di qualunque altro tipo, purché funzionali agli scopi associativi.

L'associazione può altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri, limiti e disposizioni di legge, incluse le attività commerciali marginali e strettamente funzionali a

raggiungere gli scopi statutari, così come ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi.

Può collaborare con qualsiasi tipo di ente o istituzione, inclusi gli enti pubblici, può partecipare a bandi ed ottenere riconoscimenti.

Le attività dell'associazione possono essere svolte a favore di iscritti, associati, familiari, terzi ed altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire anche ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

Art. 4 - Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Volontari e collaboratori

L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni libere, volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione.

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti dell'associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, anche a fronte di autocertificazione, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione.

I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

Si applica l'art. 18 del D.lgs. 117/2017 (CTS) in materia di assicurazione obbligatoria.

L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché vengano rispettati i criteri e limiti stabiliti dalla Legge e dal Codice del Terzo Settore. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

Capo II – Associati

Art. 6 - Compagine associativa

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati.

Possono essere soci tutti coloro che intendono perseguire con serietà e impegno lo scopo dell'associazione, in particolare possono essere soci le persone fisiche e gli enti la cui natura sia omogenea o coerente con quella dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può creare categorie differenziate di soci (es. soci ordinari e soci sostenitori), ma in ogni caso, a prescindere dalla categoria, tutti i soci devono avere pari diritti e pari doveri.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto.

Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Procedura di ammissione degli associati

Le richieste di adesione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo e devono esplicitare l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

In caso di domande di ammissione presentate da:

- minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale;
- soggetti diversi dalle persone fisiche, esse dovranno essere presentate dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione nella prima seduta utile.

La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Nell'ipotesi di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve motivare il rigetto e comunicare tale motivazione all'interessato. Nei 60 (sessanta) giorni successivi chi ha proposto la domanda di ammissione, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea. L'assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo, delibererà in merito entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del socio non ammesso.

Art. 8 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti, in particolare hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto su ogni ordine del giorno, come ad esempio la modifica di statuto e regolamenti e l'approvazione di bilanci;
- usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni previste;
- elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;
- esaminare i libri sociali.

I diritti degli associati in alcuni casi possono essere riconosciuti a persone diverse dall'associato, in particolare possono essere riconosciuti:

- a chi ha la responsabilità genitoriale, in caso di associati minorenni;
- ai tutori legali, in caso di associati da essi rappresentati per legge.
- ai legali rappresentanti o mandatari, in caso di persone giuridiche,

associazioni o altri enti di diritto.

Ai soci è inoltre garantita:

- l'uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali;
- la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

I diritti degli associati sono consentiti nel rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle procedure esistenti, nonché nel rispetto e in conformità agli obblighi e adempimenti previsti per tutti gli associati, in particolare, a titolo esemplificativo, non spetta il diritto di voto e il diritto di elettorato attivo e passivo agli associati non in regola con il versamento della quota associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 9 – Obblighi degli associati

Gli associati hanno il dovere di:

- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- non ostacolare l'attuazione delle finalità associative e non arrecare danni morali o materiali all'associazione;
- agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- rispettare le norme statutarie e quelle contenute nei regolamenti interni dell'associazione, nonché nelle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- pagare le quote associative contestualmente alla richiesta di ammissione a socio e, per le quote successive, entro il 31 gennaio di ogni annualità, salvo modifiche, variazioni, integrazioni o diverse tempistiche, modalità ed indicazioni proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso, dimissioni volontarie o revoca;
- decesso o decadenza;
- esclusione per gravi motivi o per motivi stabiliti dal presente statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto e ha effetto trascorsi tre mesi dalla comunicazione;

L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o per i seguenti motivi:

- inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione o inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi

associativi competenti;

- mancato pagamento di una delle quote associative, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito o, al più tardi, decorso il 31/12 dell'anno di riferimento della quota dovuta;
- compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi, delle finalità e dell'immagine dell'associazione.

Gli eventuali associati esclusi, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera di esclusione, hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, la quale delibererà alla prima occasione utile. In tal caso, fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso e anche l'attività sociale del socio è sospesa. L'associato della cui esclusione si tratta non ha diritto di voto nella deliberazione di ratifica ad essa relativa e non viene computato nel numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea o a seguito della mancata impugnazione del socio escluso.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Capo III - Ordinamento

Art. 11 – Organi e regolamentazione

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, se nominato;
- 5) l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche associative sono elettive; sono altresì gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta all'interno dell'associazione.

Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori cariche ed organi, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

Capo IV – Assemblea dei Soci

Art. 12 - Assemblea Dei Soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da un componente del consiglio direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente della riunione dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario della riunione.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca gli organismi statutari;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- approva, quando previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'entità della quota associativa annuale proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al rifiuto della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Art. 13 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata a cura del consiglio direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante uno o più dei seguenti modi:

- avviso scritto in forma cartacea da affiggersi nei locali della sede;
- avviso scritto spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano o tramite fax;
- avviso scritto spedito tramite posta elettronica semplice o certificata;
- avviso o messaggio recapitato tramite qualsiasi servizio di messaggistica istantanea;
- pubblicazione su propri mezzi di comunicazione, come sito internet, pagine web o gruppi condivisi;
- pubblicazione su mezzi di comunicazione di terzi come giornali, siti internet o pagine web;
- qualsiasi strumento che consenta all'associato di venirne a

conoscenza con l'ordinaria diligenza.

In caso di avvisi o comunicazioni recapitati direttamente all'associato si fa riferimento agli indirizzi e recapiti indicati dall'associato o in ogni caso da quelli risultanti da altri documenti, fatti e circostanze che ne confermino la correttezza.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed in generale quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.

L'assemblea deve essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta motivata, corredata da specifico ordine del giorno:

- almeno un decimo degli associati;
- almeno 3 (tre) o la maggioranza membri del Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

In tal caso, il Consiglio direttivo deve provvedere alla formale convocazione entro 10 (dieci) giorni successivi a quello nel quale è stata ricevuta la suddetta richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 14 - Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
- delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria, salvo il caso di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio:

- è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con almeno il 5% (cinque per cento) degli associati;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono con scrutinio segreto quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi eventualmente previsti dal regolamento; altrimenti, le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.

Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, i soli associati in regola con il versamento della quota annuale, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea conferendo apposita delega scritta, ma in ogni caso ciascun delegato non può rappresentare più di un associato.

Si applica l'art. 2372 c.c. in quanto compatibile.

L'assemblea può svolgersi in un luogo differente dalla sede, anche in più luoghi, audio e/o video collegati, purché sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e siano garantiti i diritti dei soci ed il regolare svolgimento dell'assemblea.

Capo V – Consiglio Direttivo

Art. 15 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo può essere composto esclusivamente da associati, con un minimo di tre e un massimo di nove membri.

I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea, tranne per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo, in ogni caso durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo decadono dalle cariche assegnate per dimissioni o revoca.

Le dimissioni sono comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno efficacia trascorsi tre mesi dalla comunicazione, salvo diverso accordo.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati quando i membri del Consiglio non esplicano più attività associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

Nel caso la decadenza di uno o più membri del Consiglio comporti la riduzione oltre il limite minimo, l'Assemblea deve provvedere alla loro sostituzione.

In caso di necessità il Consiglio può provvedere autonomamente alla sostituzione temporanea di uno o più membri fino alla prima Assemblea dei Soci utile, nella quale i membri nominati potranno essere confermati o sostituiti.

Per tutte le cariche assegnate e non specificatamente regolamentate, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – I compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che non siano stati attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:

- predispone e propone gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- predispone e propone il piano e il programma dell'attività dell'associazione;
- elabora progetti e mantiene i rapporti con enti pubblici e privati;
- redige il consuntivo delle attività svolte;
- redige il Bilancio e cura la tenuta dei libri sociali;
- propone l'importo della quota associativa annuale;
- elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- elegge e regola altre cariche, come il Segretario ed il Tesoriere;
- nomina e incarica direttori artistici, maestri, insegnanti, collaboratori ed assegna eventuali incarichi di lavoro in ambito associativo;

- approva e stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci e sulla proposta di esclusione degli associati;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Art. 17 – Convocazione e delibere delle riunioni del Consiglio

Le riunioni del consiglio sono convocate, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, nei seguenti casi:

- quando è ritenuto opportuno dal Presidente;
- quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio;
- quando l'Assemblea dei Soci ne fa richiesta.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente o da altro membro democraticamente scelto tra i presenti.

La riunione del consiglio:

- è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.

Se non specificatamente previsto, le riunioni e le convocazioni del Consiglio sono regolamentate, per quanto compatibili, dalle norme previste per l'Assemblea dei Soci.

Art. 18 – Presidente e Vicepresidente

La rappresentanza dell'associazione, per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi, spetta al Presidente, inclusa la rappresentanza in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Capo VI – Organo di controllo e revisore di conti

Art. 19 – Organo di controllo e revisore dei conti

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17

e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Capo VII – Bilancio e patrimonio

Art. 20 - Esercizio finanziario, bilancio, scritture contabili e libri sociali

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio, per ogni annualità, deve essere redatto e approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

Gli adempimenti obbligatori in merito a bilancio, scritture contabili e libri sociali, così come ogni altro adempimento imposto dalla legge, saranno ottemperati in conformità alla normativa vigente.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 21 - Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 22 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- donazioni, legati ed eredità;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- sovvenzioni di enti di Promozioni Sociale Nazionale o di altri enti;
- premi, trofei, gare e concorsi;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come ad esempio feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- sponsorizzazioni;
- entrate provenienti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 23 - Donazioni e lasciti

L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all'associazione.

Ai fini delle trascrizioni dei relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del Codice civile.

Capo VIII – Disposizioni generali conclusive

Art. 24 – Scioglimento e devoluzione patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, determina le modalità di liquidazione e stabilisce la destinazione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (CTS).

Art. 25 – Riconoscimento giuridico

A seguito del perfezionamento della procedura di riconoscimento, per le obbligazioni assunte dall'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti solo ed esclusivamente sul patrimonio della medesima associazione.

Art. 26 - Norme transitorie e rinvio

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione stessa. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

F.to PIETRO LEONI

F.to DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO

=====